



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

CANONI DI CONCESSIONE

DETERMINAZIONE N. 10/2000 del 19 ottobre 2000

Testo coordinato con la Determinazione n.10/2006 in vigore dal 1° gennaio 2007 e con la Determinazione n. 03/2010 in vigore dal 29 novembre 2010

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

DETERMINA

1. la misura dei canoni, per anno o frazione di anno, per concessioni già rilasciate (limitatamente alle rate per i periodi successivi al 31 dicembre 2000) e da rilasciarsi successivamente al 31 dicembre 2000 relativamente a beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, compresi entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna, nell'ammontare risultante dall'adozione dei criteri di cui all'allegata tabella;
2. stabilisce che i canoni, per anno o frazione di anno, per le concessioni già rilasciate (limitatamente alle rate per i periodi successivi al 30 giugno 2006) e da rilasciarsi successivamente al 30 giugno 2006 agli scopi turistico-ricreativi di cui all'elencazione riportata dall'articolo 01 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, aggiunto in sede di conversione dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494, siano provvisoriamente determinati:
 - i. in misura pari a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni riportate alla lettera B) del punto I dell'allegata Tabella dei Canoni Concessori, ivi sostituendosi le aliquote riportate nel pure allegato Prospetto A dei Canoni Concessori per lo specifico settore Turistico-Ricreativo, dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2008,
 - ii. in misura pari a quella risultante dall'applicazione delle disposizioni riportate alla lettera B) del punto I della predetta Tabella, ivi sostituendosi le aliquote riportate nel pure allegato Prospetto B dei Canoni Concessori per lo specifico settore Turistico-Ricreativo, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011,
 - iii. in modo che nessun canone o rateo di canone risulti inferiore ad euro 182,24 per un periodo uguale o inferiore ad un mese solare di occupazione/utilizzazione, nonché ad € 100,00 per ogni successivo periodo uguale o inferiore ad un singolo mese solare di occupazione/utilizzazione;
3. esclude l'applicazione del punto I) dell'allegata tabella alle concessioni per le utilizzazioni di cui alla Determinazioni del Presidente n.1 del 30 gennaio 1998 e alla Determinazione del Comitato Portuale n.1 dell'8 aprile 1999;
4. consente l'utilizzazione degli immobili demaniali, compresi entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna, da parte di altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali senza la corresponsione di alcun canone. Analogo trattamento è riconosciuto ad enti e organismi di tipo associativo, non aventi fine di lucro, nel caso di occupazione di porzioni di aree pubbliche appartenenti al demanio marittimo, per un tempo limitato comunque inferiore alla giornata, in

occasione di avvenimenti di pubblico interesse, unici nel corso dell'anno, quali fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili;

5. dispone che gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio siano determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione dei criteri, anche provvisori, adottati da questa Autorità Portuale per l'individuazione di regolare canone di concessione in relazione alla tipologia di utilizzo di riferimento, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento, per i periodi successivi al 31 dicembre 1994, ferma restando la definitività degli indennizzi ad oggi determinati;
6. individua nel doppio della misura annua del canone l'ammontare minimo della cauzione a garanzia degli adempimenti di concessione. Non è prevista cauzione per le concessioni, di durata non superiore a 30 giorni, aventi ad oggetto utilizzi/occupazioni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili.

Ravenna, 19 ottobre 2000

Il Presidente

TABELLA DEI CANONI CONCESSIONARI
[importi aggiornati all'anno 2006]

I. Le modalità di commisurazione del canone sono distinte a seconda dell'uso per il quale le concessioni sono rilasciate.

A) USO CANTIERISTICO

Aree, pertinenze e specchi acquei compresi entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna concessi per essere adibiti a cantieri navali di cui all'articolo 2 del Regio Decreto Legge 25 febbraio 1924 n.456, convertito dalla Legge 22 dicembre 1927 n.2535, e successive modificazioni, nonché allo svolgimento di costruzioni, manutenzioni, riparazioni e demolizioni di mezzi di trasporto aerei e navali.

Canone normale (misura base della rata annuale):

per aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali: euro 1,13 al metro quadro.

Criteri specifici per la determinazione:

il canone in questa misura è applicabile solamente a aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze destinati in via esclusiva alle attività di cui sopra e/o ad industrie e lavorazioni sussidiarie.

B) USI DIVERSI

Aree, pertinenze e specchi acquei compresi entro la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna concessi per utilizzazioni distinte da quelle specificamente disciplinate.

Canone normale (misura base della rata annuale):

- a) per area o specchio acqueo scoperti (nuda superficie): euro 1,50 al metro quadro;
- b) per area o specchio acqueo coperti se l'occupazione è di facile rimozione: euro 3,00 al metro quadro, cui deve aggiungersi lo stesso importo per ogni metro cubo di volume posto a quota superiore o inferiore a 2,7 metri rispetto al piano di campagna, sino al raggiungimento della misura massima di euro 12,29 per ogni metro quadro di superficie occupata;
- c) per area o specchio acqueo coperti se l'occupazione è di difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadro, cui deve aggiungersi lo stesso importo per ogni metro cubo di volume posto a quota superiore o inferiore a 2,7 metri rispetto al piano di campagna, sino al raggiungimento della misura massima di euro 12,89 per ogni metro quadro di superficie occupata;
- d) per utilizzo o occupazione di pertinenze demaniali marittime: euro 3,60 al metro quadro, cui devono aggiungersi euro 6,00 per ogni metro cubo di volume posto a quota superiore o inferiore a 2,7 metri rispetto al piano di campagna, sino al raggiungimento della misura massima di euro 18,58 per ogni metro quadro di superficie del bene pertinenziale.

Criteri specifici per la determinazione:

1. nel caso in cui al concessionario sia imposto l'obbligo o sia accordata autorizzazione ad effettuare lavori, specificamente determinati, di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale concesso, può accogliersi richiesta, pervenuta all'Autorità Portuale entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, di riduzione sino alla metà del canone normale relativamente alle porzioni di concessione e per il numero di annualità stabilite dal provvedimento di accoglimento del Presidente dell'Autorità Portuale in relazione all'entità dell'investimento;
2. può accogliersi richiesta di riduzione sino alla metà del canone normale nel caso in cui il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero questo sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, per le porzioni di concessione interessate dalle limitazioni e

per il numero di annualità stabilite dal provvedimento di accoglimento Presidente dell'Autorità Portuale, in relazione al tempo durante il quale le limitazioni permangono;

3. si applica riduzione sino alla metà del canone normale nei casi disciplinati dagli articoli 40 e 45, primo comma, del Codice della Navigazione oltreché in presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore utilizzazione dei beni oggetto di concessione per il tempo in cui tale minore utilizzazione permane;
4. si applica riduzione ad un decimo del canone normale, per le concessioni, o porzioni di queste, cui è applicabile l'articolo 39, comma 2, del Codice della Navigazione e l'articolo 37 del relativo regolamento attuativo;
5. nei seguenti casi, ferme restando le determinazioni già effettuate rispetto a concessioni in essere e/o da rinnovarsi in assenza di variazioni che rendano necessario il rilascio di provvedimenti concessori suppletivi, la misura del canone normale è effettuata:
 - a) per condotte, fasci tubieri e cavidotti interrati o comunque posati, in base alla superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato o posato, avente larghezza pari al diametro dell'elemento stesso e delle opere necessarie per il relativo posizionamento e mantenimento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc.), maggiorata di una fascia di rispetto di un metro da un lato e dall'altro,
 - b) per elettrodotti, in base alla superficie definita dalla proiezione sul suolo del massimo ingombro dei pali o dei tralici o dei cavi più esterni, maggiorata di mezzo metro da un lato e dall'altro,
 - c) per infissione di pali, in base alla superficie definita da un cerchio con raggio pari alla profondità di infissione,
 - d) per cartelloni, insegne, segnalazioni o indicazioni, in base alla superficie definita dalla proiezione sul suolo maggiorata di un metro di rispetto per ogni lato,
 - e) per passo carraio o pedonale, in base alla superficie definita da un quadrato di lato pari alla lunghezza del varco,
 - f) per ulteriori tipologie non riconducibili per analogia alle precedenti, mediante emanazione di provvedimento specifico del Presidente dell'Autorità Portuale;
6. si applica riduzione sino alla metà del canone determinato in forza delle precedenti disposizioni per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali per il tempo in cui l'affiliazione è comprovata.

II. Disposizioni di determinazione da applicare a tutti i canoni indipendentemente dall'uso per il quale le concessioni sono rilasciate

1. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro 20 giorni dal ricevimento dell'invito al pagamento per quanto attiene l'intero periodo di godimento della concessione, ove questo sia di durata pari/inferiore all'anno solare, o un numero di dodicesimi della rata annua pari ai mesi solari di occupazione/utilizzazione, anche parziale, del bene oggetto di concessione. Sino al 31 dicembre 2009 l'ammontare non può essere inferiore alla misura di euro 449,48 per rata annua pari a 12 dodicesimi o di euro 269,69 per durate inferiori all'anno. Dal 1° gennaio 2010 nessun canone o rateo di canone può risultare inferiore ad euro 182,24 per un periodo uguale o inferiore ad un mese solare di occupazione/utilizzazione, nonché ad €100,00 per ogni successivo periodo uguale o inferiore ad un singolo mese solare di occupazione/utilizzazione. Nessun canone può comunque essere determinato in misura inferiore a quanto disposto dalla normativa nazionale per analoga tipologia di concessione. Il pagamento è anticipato rispetto alla conclusione del periodo di godimento cui si riferisce, nelle concessioni in essere, e rispetto al rilascio, nel caso di provvedimenti nuovi o modificativi di preesistenti.
2. In caso di ritardo nel versamento dei canoni richiesti sono applicati interessi al tasso legale dalla data di scadenza per il pagamento originariamente prevista. Il protrarsi dell'inadempimento per oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta originaria comporta il rigetto della domanda, nel caso sia richiesta l'emanazione di provvedimenti nuovi o modificativi di preesistenti, o la rivalsa sulla cauzione prestata, nel caso di provvedimenti in essere.

3. Tutte le misure stabilite nella presente Tabella dei Canoni Concessori sono aggiornate annualmente, dal 1° gennaio 2007, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
4. Qualora per ragioni eccezionali si renda necessario richiedere il pagamento di canoni o integrazioni di questi in anni successivi al periodo di godimento, l'ammontare originariamente dovuto è attualizzato rispetto al valore dell'unità di conto nell'anno di richiesta secondo le suesposte modalità.

Ulteriori disposizioni introdotte dalla Determinazione n.10/2006

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE determina:

- A. di riconoscere a far data dal 1° luglio 2006 e sino al 31 dicembre 2011 una riduzione, nell'ammontare dei canoni di concessione da applicarsi nei confronti di Società e Associazioni sportive, politiche, culturali, d'arma e di promozione turistica, pari alla differenza risultante tra gli importi dall'applicazione alle superfici dei beni occupati/utilizzati delle aliquote di cui alla lettera B) del punto I della Tabella dei Canoni Concessori allegata alla Determinazione n.10 del 19 ottobre 2000 e i diversi importi ricavati dall'applicazione delle differenti aliquote riportate negli acclusi Prospetti, entrambe aggiornate secondo i criteri individuati nella predetta Determinazione n.10. Il beneficio è concesso condizionatamente all'approvazione da parte dell'Autorità Portuale di apposito programma pluriennale, comunque di durata non inferiore alla concessione, di iniziative per la promozione della cultura marittima/portuale da presentarsi da parte del soggetto interessato entro e non oltre il 31 marzo del primo anno di programmazione. Il beneficio, che potrà essere revocato in caso di mancato rispetto del programma approvato, non potrà applicarsi relativamente all'occupazione/utilizzo di beni demaniali marittimi rispetto ai quali si abbia svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, laddove non rivolta esclusivamente ai soli soci delle società/associazioni concessionarie. L'applicazione del beneficio non potrà comunque comportare l'adozione di un canone in misura inferiore al minimo previsto per lo specifico settore Turistico-Ricreativo, né a quanto disposto dalla normativa nazionale per analoga tipologia di concessione
- B. di valutare le istanze in merito alla durata di tutte le concessioni da rilasciarsi per la realizzazione ex novo di edifici o costruzioni in genere o per la integrale ristrutturazione di strutture esistenti, nei casi in cui si renda applicabile l'articolo 49 del Codice della Navigazione, avuto riguardo all'entità dell'investimento a carico del richiedente, all'importanza delle opere ed alle pubbliche esigenze, specie con riferimento allo specifico contesto di pianificazione generale e particolare. Per tali fattispecie, in assenza di specifica richiesta in tal senso, è stabilita al 31 dicembre del sesto anno dall'originario assenso alla realizzazione delle opere la data di acquisizione tra le proprietà dello Stato
- C. di applicare a tutte le concessioni di banchine, realizzate dall'Autorità Portuale, per finalità diverse da quelle di cui alla Determinazione n.1/99 del Comitato Portuale dell'8 aprile 1999, le disposizioni di cui a tale Determinazione con base di calcolo di cui al paragrafo IV della Tabella ivi allegata. Nel caso di utilizzo per uso cantieristico non è applicato l'incremento di cui al punto 5 di detta Determinazione
- D. di applicare a tutte le concessioni di opere e fabbricati, realizzati dall'Autorità Portuale, diversi dalle banchine portuali, un canone annuo pari al 4,5% del costo di realizzazione.

**PROSPETTO A DEI CANONI CONCESSORI PER LO SPECIFICO
SETTORE TURISTICO-RICREATIVO 01.07.2006 – 31.12.2008**

a) area scoperta (nuda superficie)	€ 5,00 al mq.
b) specchio acqueo scoperto	€ 1,50 al mq.
c) area o specchio acqueo coperti da occupazioni di facile rimozione per ogni metro cubo di volume posto a quota +/- 2,7 mt.	€ 9,00 al mq. € 9,00 al mc.
d) area o specchio acqueo coperti da occupazioni di difficile rimozione per ogni metro cubo di volume posto a quota +/- 2,7 mt.	€10,00 al mq. €10,00 al mc.
e) utilizzo o occupazione di pertinenze demaniali marittime per ogni metro cubo di volume posto a quota +/- 2,7 mt.	€11,00 al mq. €11,00 al mc.

**PROSPETTO B DEI CANONI CONCESSORI PER LO SPECIFICO
SETTORE TURISTICO-RICREATIVO 01.01.2009 – 31.12.2011**

a) area scoperta (nuda superficie)	€ 6,00 al mq.
b) specchio acqueo scoperto	€ 2,00 al mq.
c) area o specchio acqueo coperti da occupazioni di facile rimozione per ogni metro cubo di volume posto a quota +/- 2,7 mt.	€11,00 al mq. €11,00 al mc.
d) area o specchio acqueo coperti da occupazioni di difficile rimozione per ogni metro cubo di volume posto a quota +/- 2,7 mt.	€13,00 al mq. €13,00 al mc.
e) utilizzo o occupazione di pertinenze demaniali marittime per ogni metro cubo di volume posto a quota +/- 2,7 mt.	€15,00 al mq. €15,00 al mc.